



Comune di Monfalcone
Provincia di Gorizia
piazza della Repubblica 8
I-34074 Monfalcone | Go
www.comune.monfalcone.go.it

COMUNE DI MONFALCONE

ORDINANZA N. *21* d.d. 07.04.2020

Oggetto: gestione della sicurezza sanitaria delle attività commerciali e agricole presenti nelle aree mercatali del Comune di Monfalcone – ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs 267/2000.

RICHIAMATA l'ordinanza contingibile ed urgenza n. 7/PC del 03/04/2020 emanata dal Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, con la quale sono state disposte ulteriori prescrizioni in considerazione dell'emergenza sanitaria Covid-19;

CONSIDERATO che il punto 6 della sopra citata ordinanza prescrive quanto segue:

6. è vietato l'esercizio dell'attività di commercio nella forma di mercato all'aperto e al chiuso di generi alimentari, su area pubblica o privata, se non nei comuni nei quali siano adottate dai Sindaci precise disposizioni comunicate ai commercianti, al fine di prevedere le seguenti condizioni minimali:

- la perimetrazione nel caso di mercato all'aperto;
- presenza del varco d'accesso separato da quello di uscita e contingentamento delle presenze nelle aree del mercato, al fine di evitare assembramenti e garantire la distanza interpersonale minima di sicurezza di almeno 1 metro;
- obbligo di confezionamento esclusivamente ad opera del venditore;
- uso obbligatorio di guanti monouso e mascherine o comunque una protezione a copertura di naso e bocca per venditori e compratori;

RITENUTO al fine di consentire lo svolgimento delle attività commerciali alimentari su area pubblica, in ottemperanza all'ordinanza regionale succitata, di stabilire precise disposizioni di gestione delle aree mercatali del Comune di Monfalcone;

RITENUTO che la regolamentazione dei flussi di entrata e uscita dalle aree mercatali possa essere svolta laddove la conformazione naturale del sito o la possibilità di realizzare una perimetrazione efficace lo consentano senza difficoltà esecutive e senza costi infrastrutturali;

RITENUTO altresì che per ottimizzare la gestione e il presidio delle aree mercatali e consentire al maggior numero di esercenti di continuare comunque la loro attività per mantenere vivo il mercato settimanale è necessario e opportuno raggruppare i punti di vendita in poche e ben definite aree del centro città;

RITENUTO che le aree che rispondono a tali caratteristiche sono le seguenti:

mercato di Piazza Cavour - poichè si tratta di un'area già perimetrata da recinzione fissa con cancellate di ingresso e uscita;

mercato del centro città – mercoledì mattina – area aperta facilmente recintabile con transennature temporanee e raggiungibile dai mezzi degli ambulanti;

mercato agricolo di Piazzetta Falcone e Borsellino – area già perimetrata da edifici posti lungo tutto il perimetro della piazza e dotata di accessi facilmente controllabili;

mercato con posteggi a Panzano – venerdì mattina – area vasta lungo la via Pisani dove sono presenti solo due esercenti che possono posizionarsi con opportuna distanza l'uno dall'altro in modo da evitare assembramenti;

RITENUTO inoltre di prescrivere, come previsto dall'Ordinanza n. 7/PC del 03/04/2020, che:

- per tutti i punti di vendita sopra individuati sia presente un varco di entrata e uno di uscita per il contingentamento delle presenze dove siano disponibili mascherine e guanti monouso che dovranno essere utilizzati dalla clientela che accederà all'area e che in mancanza di mascherine possa essere concesso l'ingresso solamente alla clientela che garantisce la protezione di naso e bocca;
- il confezionamento dei prodotti debba essere effettuato esclusivamente dagli operatori commerciali e agricoli, concessionari dei posteggi del mercato, i quali avranno l'obbligo di utilizzare mascherine e guanti;
- gli operatori commerciali e agricoli dovranno sorvegliare affinché non vi siano assembramenti e la clientela osservi la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Visto l'art.50 del D.Lgs 267/2000 (TUEL);

Vista l'Ordinanza n. 7/PC del 03/04/2020;

ORDINA

- 1) Che lo svolgimento delle attività commerciali alimentari mercatali su area pubblica del Comune di Monfalcone vengano organizzate e gestite nei seguenti siti e secondo le seguenti modalità:

mercato di Piazza Cavour:

- stante che il mercato è già perimetrato da recinzione fissa, si dispone, quale unico varco di accesso quello di Piazza Cavour (zona pedonale) e quale unico varco di uscita la porta di uscita del locale pescheria;
- dovranno rimanere chiusi, anche durante l'orario di vendita, il cancello di Piazza Cavour (lato area carrabile) così come il cancelletto nella zona scoperta del mercato (area imprenditori agricoli) che confina con il parcheggio di Piazza Salta;

mercato del centro città – mercoledì mattina:

- tutti i concessionari dei posteggi per la vendita di generi alimentari che abitualmente sono presenti nelle vie del centro e in p.zza Cavour troveranno localizzazione in area appositamente perimetrata in Piazza della Repubblica, nella quale sarà predisposto un varco per l'entrata ed uno per l'uscita;

mercato agricolo di Piazzetta Falcone e Borsellino:

- stante che l'area è già perimetrata dagli edifici che circondano la piazza, si dispone quale unico varco di accesso quello da via Sant'Ambrogio e quale unico varco di uscita quello prospiciente Piazzetta Montes. Gli altri due accessi all'area saranno preclusi a cura di personale comunale;

mercato con posteggi a Panzano – venerdì mattina:

- che, vista la vastità dell'area a disposizione lungo la via Pisani, le due uniche attività esercenti si posizionino con opportuna distanza, almeno 10 metri l'uno dall'altro, in modo da evitare assembramenti; tale conformazione consentirà a ciascun operatore per l'area di sua competenza di controllare il flusso degli acquirenti e il rispetto delle prescrizioni sulle modalità di confezionamento delle merci e sul comportamento degli utenti;

2) Che siano rispettate le seguenti prescrizioni, come previsto dall'Ordinanza n. 7/PC del 03/04/2020:

- per tutti i punti di vendita sopra individuati sia presente un varco di entrata e uno di uscita per il contingentamento delle presenze dove siano disponibili mascherine e guanti monouso che dovranno essere utilizzati dalla clientela che accederà all'area e che in mancanza di mascherine possa essere concesso l'ingresso solamente alla clientela che garantisce la protezione di naso e bocca;
- il confezionamento dei prodotti debba essere effettuato esclusivamente dagli operatori commerciali e agricoli, concessionari dei posteggi del mercato, i quali avranno l'obbligo di utilizzare mascherine e guanti;
- gli operatori commerciali e agricoli dovranno sorvegliare affinché non vi siano assembramenti e la clientela osservi la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Il rispetto della presente ordinanza sarà verificato dalle competenti forze dell'ordine.

Per gli esercenti che non ottempereranno alla presente ordinanza sono previste le sanzioni stabilite dalle norme vigenti e s.m.i.;

La presente ordinanza sarà notificata agli operatori commerciali e agricoli interessati direttamente presso i mercati sopra evidenziati, da parte della Polizia Municipale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni dalla notifica avanti il Tribunale Amministrativo Regionale oppure, in via alternativa, entro 120 giorni dalla notifica al Presidente della Repubblica.

Il Sindaco
Anna Maria Cisint

Il presente provvedimento viene depositato in originale presso la Segreteria Ufficio copie;
Notificato a mano agli operatori commerciali e agricoli concessionari di posteggio ed agli eventuali precari giornalieri, direttamente presso i mercati sopra evidenziati:

Trasmesso in copia a:

- Prefettura di Gorizia
- Comando Carabinieri Stazione di Monfalcone;
- Commissariato di Polizia di Monfalcone;
- Polizia Municipale;

Il Responsabile del procedimento
Ing. Enrico Englaro



Il Segretario comunale
d.ssa Francesca Finco



